

L'Inps spiega come e quando il nuovo sistema consente di intervenire prima della scadenza

Irregolarità, si gioca d'anticipo

Arriva il preavviso sui debiti contributivi che fermano il Durc

Pagina a cura
DI DANIELE CIRIOLI

Si può giocare d'anticipo per sanare le irregolarità e i debiti contributivi. La vede così l'Inps che ha messo in opera un meccanismo molto interessante e utile ai datori di lavoro e alle aziende che necessitano del Durc: un avviso sulla presenza di debiti contributivi o di altre irregolarità che bloccano il rilascio del "documento unico di regolarità contributiva" (appunto Durc). Si chiama "pre-durc": questo nuovo meccanismo, 30/15 giorni prima della scadenza di un Durc in corso di validità, avvisa se ci sono problemi al rilascio del nuovo Durc (atteso che ciascun documento ha una validità limitata di 120 giorni). L'avviso è finalizzato a consentire di sanare per tempo le irregolarità rilevate, così da arrivare in regola alla richiesta di emissione del nuovo Durc. La novità è stata illustrata dall'Inps nel messaggio n. 3662/2024, con il rilascio del nuovo servizio sulla piattaforma per la verifica e gestione della regolarità contributiva (procedura "Vera").

La regolarità contributiva. La regolarità contributiva rappresenta, per la generalità dei datori di lavoro, la condizione per poter fruire dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale. Ma non solo; occorre, infatti, ai datori di lavoro: per la fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria; nell'ambito delle procedure di appalto di opere e servizi pubblici e nei lavori privati dell'edilizia (in tal caso la regolarità contributiva viene richiesta anche ai lavoratori autonomi). La verifica avviene tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'Inps, dell'Inail e delle Casse edili.

Durc esteso ai fondi di solidarietà. Fino al 31 dicembre 2021 la regolarità contributiva, come detto, ha riguardato esclusivamente gli adempimenti nei confronti di Inps, Inail e Casse edili. La legge n. 234/2021, l'ha estesa, dal 1° gennaio 2022, al versamento dell'aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di

solidarietà bilaterali. La novità ha fatto esordio con il Fsba (si veda *ItaliaOggi Sette* del 7 ottobre 2024).

Chi può richiedere il Durc. La verifica della regolarità contributiva di un'impresa o lavoratore autonomo è attivabile da: amministrazioni, enti e altri soggetti aggiudicatori di gare; stazioni appaltanti; organismi di attestazione Soa; amministrazioni pubbliche concedenti/procedenti; concessionari e gestori di pubblici servizi; imprese o lavoratori autonomi per la propria posizione contributiva o, previa delega di questi, chiunque vi abbia interesse; banche o intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati. La verifica può essere effettuata, per conto dell'interessato, anche da un consulente del lavoro e dagli altri soggetti abilitati. A differenza della richiesta di verifica (che è riservata ai soggetti abilitati prima indicati), la mera consultazione delle attestazioni di regolarità è liberamente accessibile. Se è presente un documento di regolarità in corso di validità, il sistema propone all'utente il documento e la possibilità di visualizzarlo e scaricarlo. In caso contrario, il sistema risponde con un messaggio che per il codice fiscale indicato non è disponibile un'attestazione di regolarità in corso di validità e che la richiesta deve essere effettuata tramite la funzione "Richiesta Regolarità".

La verifica. In che cosa consiste la verifica della regolarità contributiva? Consiste nella verifica, in tempo reale, dei pagamenti dovuti: dall'impresa in relazione ai propri lavoratori subordinati e co.co.co. (collaboratori coordinati e continuativi); dai lavoratori autonomi; scaduti fino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui è effettuata la verifica, a condizione che sia scaduto anche il termine per la presentazione delle relative denunce.

L'esito positivo della verifica genera un documento in formato "pdf", il Durc, non modificabile, contenente la dichiarazione di regolarità e il termine di validità del documento (120 giorni).

La regolarità è comunque attestata anche in caso di: rateizzazioni concesse dall'Inps, dall'Inail, dalle casse edili o dagli agenti della riscossione; sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative; crediti (verificati) in fase amministrativa oggetto di compensazione; crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo fino alla decisione che respinge il ricorso ovvero di contenzioso giudiziario fino al passaggio in giudicato della sentenza; crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione, per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito per ricorso giudiziario; scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun ente (Inps e Inail) e Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento quando l'omissione è pari o inferiore a 150 euro, comprensivi di eventuali accessori di legge.

Le cause ostative al Durc. In tabella sono indicate le cosiddette cause ostative alla verifica positiva della regolarità (si tratta di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro commesse dal datore di lavoro e accertate con provvedimenti amministrativi e giurisdizionali definitivi). L'interessato è tenuto ad autocertificare al competente ispettorato territoriale del lavoro (Itl), in base alla sede legale dell'impresa, l'inesistenza, ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito.

L'invito a regolarizzare. Quando non è possibile attestare la regolarità contributiva, Inps, Inail e casse edili inviano via Pec all'interessato, o al soggetto delegato, l'invito a regolarizzare con l'indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate e degli importi dovuti. L'interessato può regolarizzare entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell'invito. La regolarizzazione entro tale termine genera il documento di regolarità (il Durc). L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche.

Il pre-durc. È qui che s'inserisce la novità del nuovo servizio, che opera esclusivamente in presenza di un Durc già rila-



sciato con esito regolare e in corso di validità (120 giorni). Il servizio, 30/15 giorni prima della scadenza di validità del Durc, notifica al soggetto interessato (titolare del Durc o delegato) specifica comunicazione che invita a interrogare la procedura Vera. La comunicazione è inviata soltanto in presenza di irregolarità verificatesi nel corso del periodo della validità del Durc già emesso. Interrogando Vera il titolare del Durc viene a conoscenza delle situazioni a debito e, di conseguenza, può mettersi in contatto con l'Inps e procedere alla loro sistemazione. L'alert pre-durc può arrivare via Pec, e-mail o Sms, a libera scelta del soggetto titolare del Durc (da indicare nel profilo in piattaforma Inps). In alternativa, può arrivare al Delegato Master. Analogo servizio di pre-verifica della regolarità, però attivabile dal contribuente, è già operativo anche ai fini dell'Inail (si veda *ItaliaOggi* dell'8 giugno scorso). Mancano all'appello le Casse edili per le imprese appartenenti a tale settore.

— © Riproduzione riservata — ■

Le cause ostative al rilascio del durc ⁽¹⁾

| DS6901 | DS6901 | Periodo non regolarità | Fonte normativa |
|---|--------|------------------------|---|
| Violazione | | | |
| Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro | | 24 mesi | Art. 437 codice penale |
| Omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro | | 24 mesi | Art. 589, comma 2, codice penale |
| Lesioni personali colpose gravi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro | | 18 mesi | Art. 590, comma 3, codice penale |
| Violazioni delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro | | 12 mesi | Articoli del dlgs n. 81/2008: 55, commi 1, 2; 5 lett. a, b, c, d; 68, comma 1, lett. a, b; 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2 lett. a, b; 165; 170; 178; 219; 262, commi 1 e 2 lett. a e b; 282, commi 1 e 2 lett. a. |
| Violazioni delle norme di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro in sotterraneo | | 12 mesi | Art. 105, comma 1, lett. a e b, Dpr n. 320/1956 |
| Occupazione di lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno | | 8 mesi | Art. 22, comma 12, dlgs n. 286/1998 |
| Impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione d'instaurazione del rapporto di lavoro (maxisanzione nero) | | 6 mesi | Art. 3, commi da 3 a 5, del dl n. 12/2002 convertito dalla legge n. 73/2002 |
| Violazioni delle disposizioni in materia di concessione del riposo giornaliero e dei riposi settimanali per un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata | | 3 mesi | Articoli 7 e 9 dlgs n. 66/2003 |

Violazioni del datore di lavoro accertate con provvedimenti amministrativi e giurisdizionali definitivi

(1) Le cause non sussistono per i procedimenti penali estinti con prescrizione obbligatoria o di oblazione